

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998 , n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Vigente al : 24-1-2025

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO

DAL TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL

SOGGIORNO

Art. 7

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

- 1.** Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
- 2.** La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la

comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo **((sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro))**.